

IL DIRETTORE GENERALE

Republic de France
Ministère de l'environnement, du
développement durable et de l'énergie
Commissariat général au développement
durable
point-focal.espoo@developpement-durable.gouv.fr

e p.c. Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale
dgue.segretaria@cert.esteri.it

Al Capo di Gabinetto
Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Consigliere Diplomatico
Cons. Amb. Marco Riccardo Rusconi
ucd@pec.minambiente.it

Al Capo Dipartimento per la transizione
ecologica e gli investimenti verdi
Dott. Mariano Grillo
ditei@minambiente.it

**OGGETTO: CONSULTAZIONE SULL'IPOTESI DI ESTENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEI
REATTORI NUCLEARI IN FRANCIA E COINVOLGIMENTO DELL'ITALIA QUALE
PAESE CONFINANTE AI SENSI DELLA CONVENZIONE ESPOO**

È arrivata a questa Amministrazione, che riveste il ruolo di Focal Point nazionale per la Convenzione di Espoo, una segnalazione rispetto alla consultazione pubblica aperta lo scorso 3 dicembre 2020 dalla Autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN) sul proprio sito web, relativa alle condizioni per il funzionamento continuato dei reattori da 900 MWe della compagnia *Electricité de France* (EDF) oltre i tempi della loro quarta revisione periodica. Tale consultazione, che durerà fino al 22 gennaio 2021, riguarda il progetto di decisione che ASN intende adottare a seguito dell'esame della quarta revisione periodica di tali reattori; questa fase riguarda gli studi e le modifiche degli impianti comuni a tutti i reattori, essendo questi progettati su un modello simile. Da quel che si è potuto apprendere dalle informazioni pubblicate sul sito web, l'autorizzazione a creare un impianto nucleare viene rilasciata in Francia dal governo, per un tempo indeterminato, previa consultazione con l'ASN. Ogni dieci anni viene effettuata una revisione approfondita dell'impianto, denominata "revisione periodica", per valutare le condizioni per il proseguimento del funzionamento dell'impianto per i successivi dieci anni.

ID Utente: 347
ID Documento: CreSS_05-Set_09-347_2021-0004
Data stesura: 14/01/2021

✓ Resp. Set: Maggiore A.M.
Ufficio: CreSS_05-Set_09
Data: 14/01/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 14/01/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 14/01/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Nel suo progetto di decisione, l'ASN prescrive il completamento dei principali miglioramenti in materia di sicurezza pianificati da EDF, nonché le misure aggiuntive che ritiene necessarie per raggiungere gli obiettivi della revisione.

I 32 reattori da 900 MWe di EDF sono i più vecchi in funzione in Francia. La loro quarta revisione periodica è stata di particolare importanza poiché tali impianti sono stati progettati per presupporre 40 anni di attività. L'estensione della loro attività oltre questo periodo richiede l'aggiornamento degli studi di progettazione o la sostituzione di alcuni materiali.

Tenendo conto del suddetto iter in corso, si evidenzia che, durante la scorsa Riunione delle Parti (MoP) della Convenzione di Espoo, tenutasi lo scorso 8 – 11 dicembre 2020 in modalità virtuale, sono state adottate le Linee guida sull'applicabilità della Convenzione all'estensione del ciclo di vita delle centrali nucleari (Linee guida LTE).

A tal riguardo, si rappresenta che tali linee guida forniscono un riferimento relativo alla comprensione del termine "estensione della vita", individuando inoltre diverse "Situazioni" che rappresentano scenari esemplificativi che configurano una estensione del ciclo di vita delle centrali nucleari. A tal riguardo il paragrafo 24 riporta: *"Le situazioni descritte in questa sezione tengono conto della comprensione comune del termine "estensione della vita" come descritto nel capitolo II, sezione B. Mirano a garantire un'ampia applicazione della guida e ad evitare ulteriori incertezze. Questa sezione delinea un elenco non esaustivo di situazioni che possono indicare un'estensione del ciclo di vita di una centrale nucleare. Tuttavia, una valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero è necessaria in queste situazioni solo se sono soddisfatti i requisiti della Convenzione riflessi nei capitoli III - V seguenti."*

In particolare, la "Situazione 3" individua quale scenario ricadente nella definizione di estensione del ciclo di vita quando *"viene eseguita una revisione periodica della sicurezza a sostegno del processo decisionale per un'estensione della durata"*.

Più in dettaglio, le linee guida riportano al paragrafo 31 che *"Uno specifico riesame periodico della sicurezza verso la fine del ciclo di vita stabilito può essere effettuato a sostegno del processo decisionale e può quindi indicare un'estensione della durata."*

Da quanto sopra rappresentato, e **in particolare facendo riferimento al paragrafo 31 delle linee guida, il funzionamento delle centrali nucleari EDF oltre i tempi previsti dalla quarta revisione, sembrerebbe quindi ricadere nella definizione di estensione del ciclo di vita delle centrali.**

Inoltre, al paragrafo 81 delle linee guida viene riportato che *"l'articolo 2 della Convenzione contiene disposizioni generali riguardanti gli obblighi delle Parti ai sensi della Convenzione. L'articolo 2, paragrafo 2, affronta l'obbligo di adottare le misure legali, amministrative o di altro tipo necessarie per attuare la Convenzione"*:

Ciascuna Parte adotta le misure legali, amministrative o di altro tipo necessarie per attuare le disposizioni della Convenzione, incluse, per quanto riguarda le attività proposte elencate nell'appendice I della Convenzione, quelle che potrebbero causare un impatto transfrontaliero negativo significativo, l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consente la partecipazione del pubblico e la preparazione della documentazione di valutazione dell'impatto ambientale descritta nell'appendice II."

Rispetto a quanto sopra indicato, si rappresenta quindi l'opportunità di **condividere con il governo italiano le valutazioni che hanno portato il governo francese e l'ASN, ad escludere il processo di revisione dei reattori in corso dalla procedura di valutazione ambientale ai sensi della Convenzione**

di Espoo, scegliendo invece di intraprendere al momento solo il processo di consultazione pubblica nazionale.

Tale processo di notifica verso l'Italia potrebbe risultare appropriato da parte della Francia considerando inoltre quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione di Espoo, che indica: *“Se una Parte ritiene che un'attività proposta figurante nella lista contenuta all'Appendice I avrebbe su detta Parte un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti interessate scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se queste Parti non possono raggiungere un accordo sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, esse possono, l'una o l'altra, sottoporre la questione ad una Commissione d'inchiesta in conformità con le disposizioni dell'Appendice IV affinché quest'ultima pronunci un parere sulla eventualità di un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.”*

Alla luce dell'evidente influenza che il processo di revisione in oggetto potrebbe potenzialmente avere sul territorio italiano, si chiede di attivare una consultazione transfrontaliera, che integri il processo in corso effettuato dall'ASN, o sia parte di una procedura di valutazione ambientale ai sensi della Convenzione di Espoo, laddove questa venga intrapresa.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)